

REGOLAMENTO (CEE) N. 2212/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la ventisettesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/90⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativa all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2096/90⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la ventisettesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando inoltre che, essendo soddisfatte per taluni Stati membri o regioni di Stati membri e per taluni gruppi di qualità le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68,

si devono accettare tutte le offerte pertinenti uguali o inferiori all'80 % del prezzo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventisettesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 270,5 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 13 316 t; le quantità offerte a un prezzo superiore a 268 ECU/100 kg sono ridotte del 80 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89; le quantità offerte a un prezzo inferiore o uguale a 268 ECU/100 kg sono ridotte del 55 %;

b) per la categoria C:

- i) negli Stati membri e regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 270,5 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima accettata è fissata a 99 t; le quantità offerte a un prezzo superiore a 268 ECU/100 kg sono ridotte del 80 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89; le quantità offerte a un prezzo inferiore o uguale a 268 ECU/100 kg sono ridotti del 55 %;
- ii) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 274,4 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima accettata è fissata a 10 490 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
